

DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 2025

528/2025/R/EEL

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI ESISTENTI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1364^a riunione del 2 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009 (di seguito: direttiva 2019/944);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: d.P.R. 235/77);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;

- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 269/2019/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2020, 526/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 323/2021/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2021, 385/2021/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 562/2021/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2022, 236/2022/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2022, 322/2022/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2022, 329/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2022, 556/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 556/2022/R/eel), e i relativi Allegati 1 e Allegato 3;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2023, 236/2023/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel e il relativo Allegato A nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2024, 43/2024/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2024, 292/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 292/2024/R/eel);
- la dichiarazione trasmessa il 16 ottobre 2025 (prot. Autorità 70806 del 16 ottobre 2025), ai sensi del comma 9.2 del TISDC, da So.G.Aer. S.p.A. Società Gestione Aeroporto M. Mameli S.p.A. (di seguito anche: So.G.Aer.), gestore di un sistema elettrico esistente, al fine di richiedere l'inclusione del medesimo sistema elettrico nel Registro dei Sistemi di Distribuzione Chiusi esistenti, sezione Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di Reti Interne di Utenza (RIU) e di altre reti elettriche esistenti (diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi), con la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
- l'Autorità, successivamente, con la deliberazione 556/2022/R/eel ha modificato e integrato il TISDC al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 210/21, di recepimento della direttiva 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- l'Autorità, in particolare e per quanto attiene al presente provvedimento, ha previsto, tra l'altro, che:
 - rientrano tra i SDC le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, non riforniscono clienti finali civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie ai sensi del decreto legislativo 79/99 ovvero del d.P.R. 235/77, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di

produzione degli utenti del medesimo sistema sono integrati ovvero dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;

- l'insieme dei SDC sia suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi:
 - i. SDC esistenti;
 - ii. SDC nuovi;
- i SDC esistenti siano l'insieme dei SDC che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i. sono stati autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, risultano inseriti nel Registro delle RIU ovvero nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC) – questi ultimi intesi come le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfano i requisiti dei SDC –, a seguito della presentazione all'Autorità di apposita istanza entro il 26 giugno 2022 (data modificata dalla deliberazione 556/2022/R/eel in attuazione del decreto legislativo 210/21) e non hanno esteso il proprio ambito territoriale individuato con apposito provvedimento dell'Autorità;
 - ii. sono reti elettriche portuali o aeroportuali in concessione inserite nel Registro degli ASDC;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione 556/2022/R/eel (10 novembre 2022), i già esistenti "Registro delle RIU" e "Registro degli ASDC" siano unificati nel Registro dei SDC esistenti;
- i gestori dei SDC siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del d.P.R. 235/77 (poiché i SDC sono reti di distribuzione a tutti gli effetti), salvo specifiche deroghe previste dal TISDC in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
- l'articolo 9 del TISDC stabilisce con riferimento ai SDC esistenti, tra l'altro, che:
 - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 26 giugno 2022 (data modificata dalla deliberazione 556/2022/R/eel), avrebbero dovuto inviare all'Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi in cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributrice concessionaria responsabile nel territorio in cui insiste la maggior parte della rete elettrica (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della medesima rete elettrica che si ritiene sia classificabile come ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
 - nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere

esercitato anche a seguito di dichiarazioni trasmesse in data successiva al 26 giugno 2022 (data modificata dalla deliberazione 556/2022/R/eel);

- Terna, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, pubblici nel proprio sito internet, in apposite sezioni tra esse distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC (poi confluiti nel Registro dei SDC esistenti), specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni in cui insiste la rete elettrica, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, il Registro dei Sistemi di Distribuzione Chiusi esistenti e le relative sezioni Registro delle RIU e Registro degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati nel sito internet di Terna;
- fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC esistente, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal Testo Integrato *Settlement*, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12 del medesimo TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche del SDC esistente;
- le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovano applicazione a decorrere:
 - dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
 - dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;
 - dal 1 gennaio 2022 nel caso di ASDC relativi a reti portuali e aeroportuali.
 Fino al decorrere delle date precedentemente indicate, i diversi SDC esistenti continuano a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC;
- l'articolo 36 del TISDC, come introdotto dalla deliberazione 450/2022/R/eel, disciplina il meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC esistenti a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC esistenti, prevedendo che:
 - sia il gestore del SDC esistente inadempiente il soggetto a cui debba essere imputato il pagamento degli importi dovuti e non versati a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC esistenti;
 - sia Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) il soggetto deputato a quantificare l'ammontare degli importi dovuti e non versati per effetto della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia e a imputarlo al gestore di SDC esistente inadempiente;
 - il periodo oggetto di regolarizzazione di un determinato SDC esistente inadempiente sia l'intervallo compreso tra:

- i. la data di decorrenza dell'applicazione del TISDC per la particolare tipologia di SDC esistente oggetto di regolarizzazione e
 - ii. la data, comunicata dal SII a CSEA, a decorrere dalla quale la regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento, sia in relazione all'energia elettrica scambiata con le altre reti nei punti di interconnessione sia in relazione all'energia elettrica prelevata e immessa nei punti di connessione alla rete del SDC esistente dalle singole utenze del SDC esistente, sia stata effettuata sulla base delle disposizioni regolatorie del TISDC;
- sia introdotto un meccanismo basato su penali economiche crescenti nel tempo che incentivi ulteriormente i gestori dei SDC esistenti inadempienti a regolarizzarsi nel più breve tempo possibile e, conseguentemente, a procedere alla corretta applicazione del TISDC. In particolare, è stato previsto che:
 - i. il gestore di una rete elettrica portuale o aeroportuale che possieda i requisiti per essere classificata come SDC esistente e che presenti all'Autorità l'istanza per l'inserimento della propria rete nel Registro degli ASDC prima del 31 dicembre 2022 non sia soggetto ad alcuna penale, fatto salvo quanto previsto al seguente punto iii.;
 - ii. il gestore di una rete elettrica portuale o aeroportuale che possieda i requisiti per essere classificata come SDC esistente e che presenti all'Autorità l'istanza per l'inserimento della propria rete nel Registro degli ASDC dopo il 31 dicembre 2022, sia soggetto alla corresponsione a CSEA di una penale differenziata a seconda che sia il gestore del SDC esistente a presentare autonomamente l'istanza ovvero il gestore del SDC esistente sia stato intimato di presentare istanza in quanto individuato dall'Autorità a seguito di propri controlli o verifiche ispettive ovvero di segnalazioni effettuate da altri soggetti;
 - iii. il gestore di un SDC esistente che, a seguito dell'inserimento della propria rete elettrica nel relativo Registro, completi le attività propedeutiche alla piena implementazione del TISDC e, conseguentemente, avvii l'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC esistenti conformemente a quanto previsto dal TISDC, oltre i 12 mesi dalla data di avvenuto inserimento nel relativo Registro (è da intendersi come la data di pubblicazione della deliberazione dell'Autorità con cui il SDC esistente è stato inserito nel relativo Registro) sia soggetto alla corresponsione a CSEA di una penale, eventualmente aggiuntiva rispetto a quella prevista nel precedente punto ii., pari al 2% degli importi dovuti per il servizio di trasporto e pari al 2% degli importi dovuti per il servizio di dispacciamento. La penale è incrementata di 2 punti percentuali per ogni ulteriore quadrimestre di ritardo nell'avvio dell'erogazione dei servizi ai sensi del TISDC successivo ai 16 mesi dalla data di avvenuto inserimento nel relativo Registro;
- il Registro dei SDC esistenti, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 292/2024/R/eel, include attualmente 64 SDC.

CONSIDERATO CHE:

- So.G.Aer. ha trasmesso all’Autorità, ai sensi del comma 9.2 del TISDC e in qualità di gestore della rete elettrica identificata con il codice distributore 670, la richiesta di inserimento nel Registro dei SDC esistenti, per la sezione Registro degli ASDC, della rete elettrica relativa all’Aeroporto di Cagliari e sita nel Comune di Elmas (CA), in data successiva al 31 dicembre 2022;
- dall’analisi della dichiarazione di cui al precedente punto è emerso che la relativa rete elettrica rispetta i requisiti previsti dalla definizione di SDC esistente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022, la richiesta presentata dal gestore di rete So.G.Aer. e precedentemente descritta, classificando come SDC esistente, sottoinsieme ASDC, la rete elettrica gestita dalla medesima società, relativa all’Aeroporto di Cagliari, sita nel Comune di Elmas (CA) e identificata con il codice distributore 670;
- conseguentemente, prevedere che Terna, ai sensi di quanto disposto dal comma 9.11 del TISDC, aggiorni, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022, il Registro dei SDC esistenti, sezione Registro degli ASDC, pubblicato nel proprio sito internet al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento;
- prevedere, inoltre, che CSEA, ai sensi dell’articolo 36 del TISDC e in relazione al periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2022 e la data di piena attuazione delle disposizioni in materia di SDC del TISDC, effettui tutte le azioni necessarie al fine del recupero degli importi dovuti e non versati da parte del gestore di SDC esistente So.G.Aer. connessi alla ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l’adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto l’aggiornamento del Registro dei SDC esistenti viene effettuato in attuazione ed esecuzione del TISDC

DELIBERA

1. di aggiornare il Registro dei SDC esistenti, sezione Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, al fine di inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022, la rete elettrica denominata “Aeroporto Cagliari”, gestita da So.G.Aer. S.p.A. Società Gestione Aeroporto M. Mameli S.p.A., sita nel Comune di Elmas (CA) e identificata con il codice distributore 670;

2. di dare mandato a Terna, affinché, ai sensi di quanto disposto dai commi 9.11 e 9.14 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, aggiorni, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022, il Registro dei SDC esistenti in coerenza con quanto disposto dalla presente deliberazione;
3. di trasmettere la presente deliberazione a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di propria competenza derivanti dall'articolo 36 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Terna S.p.A. e ad Acquirente Unico S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini